



Città di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Servizio 6 – Lavori Pubblici e Manutenzione

LETTERA INVITO

ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023

**Procedura negoziata svolta in modalità telematica
per l'affidamento di lavori nel sotto-soglia**

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCHEGGIO IN VIA LIGURIA E
REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE – LOC. BADIA**

CIG. A0450C9365 C.U.P. C47H23002160004

Stazione Appaltante: Comune di Colle di Val d'Elsa - Iscritta all'AUSA al n. 0000158329

Verbale di Validazione del progetto esecutivo sottoscritto in data 14.12.2023.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Vista la Determinazione a contrarre n. 938 del 28.12.2023 con la quale sono stati individuati gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c) del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (di seguito indicato anche come "Nuovo Codice");

INVITA

Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta in modalità telematica secondo quanto più oltre specificato, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera invito e dal progetto dei lavori, alle condizioni che seguono.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione committente può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 68 comma 19 del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati.



Città del Cristallo

53034 Colle di Val d'Elsa
Via Francesco Campana, 18
tel. +39 0577 912111- fax +39 0577 912270
P.Iva 00134520527

www.comune.collevaldelsa.it - lavori.pubblici@comune.collevaldelsa.it

Si richiede la presentazione, **entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 22.01.2024, a pena di esclusione dalla gara**, di un'offerta per i lavori in oggetto, descritti in dettaglio nel capitolato speciale di appalto, disponibile nella documentazione di gara che può essere visionata e scaricata dall'indirizzo <https://start.toscana.it>

L'appalto è costituito da un unico lotto in ragione delle sue stesse caratteristiche ed in considerazione del fatto che gli interventi in esso previsti riguardano prestazioni contrattuali che per la loro peculiare natura, oltre che per ragioni di efficienza e buon funzionamento dell'appalto, devono essere eseguite da un unico operatore economico in grado di coordinare le lavorazioni in maniera ottimale, garantendo in tempi brevi la realizzabilità del presente appalto.

1. STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP)

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA, Via F. Campana n. 18, Cap 53034, Colle di Val d'Elsa (SI), Cod.Fisc. e P.Iva 00134520527, Tel. 0577/912111, Fax 0577/912270, Pec: comune.collevaldelsa@postecert.it.
Codice NUTS: ITI19

Responsabile unico del progetto – RUP – (ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023) è il Responsabile del Servizio 6 "Lavori Pubblici e Manutenzione", Ing. Andrea Beltrami, tel. 0577/912255, lavori.pubblici@comune.collevaldelsa.it.

La documentazione di gara è pubblicata sul sito Internet istituzionale www.comune.collevaldelsa.it, nella Sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, sottosezione "Bandi di gara e contratti / Avvisi e Bandi", e liberamente accessibile. Tutti gli elaborati progettuali posti a base di gara sono disponibili sulla piattaforma telematica di acquisizione START, messa a disposizione dalla Regione Toscana: <https://start.toscana.it>.

2. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata, utilizzando il criterio del prezzo più basso avvalendosi dell'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 36 del 2023, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Per il calcolo della soglia di anomalia si individua il METODO A di cui all'allegato II.2 del D.Lgs 36/2023.

In caso di un numero di offerte valide inferiori a 5, non si procederà all'esclusione automatica, ferma restando la facoltà del RUP di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità indicate dall'art. 110 del D.Lgs 36/2023.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua.

Lavori appaltati:

CPV: 45233200-1 Lavori di superficie vari

CUI: 00134520527202300016

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 197.426,94 (euro centonovantasettemilaquattrocentoventisei,94), di cui:

- € 19.796,05 (non soggetto a ribasso, salvo la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale) per costo della manodopera determinato dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 41 c. 14 D.Lgs. 36/2023;
- € 5.886,58 (non ribassabile) per oneri della sicurezza.

L'appalto è finanziato con fondi propri della stazione appaltante.

Importo a base di gara 191.540,36.

Contratto collettivo applicabile (ex art. 11 c. 2 D.Lgs 36/2023): **EDILIZIA INDUSTRIA**

Il corrispettivo è da considerarsi a misura ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.7 del "Nuovo Codice".

Il Progetto si compone delle seguenti lavorazioni:

	Lavorazione	Categoria Tabella A ALLEGATO II.12	Qualificazione obbligatoria (Sì/No) e Classifica	Importo totale delle Categorie Lavori €	% sull'importo totale dell'appalto	Sub appaltabile	Prevalente /scorporabile
1	STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE ECC.	OG3	Sì I	€ 191.540,36	100 %	49,99 %	Prevalente
TOTALE				€ 191.540,36	100 %		

Per partecipare alla gara l'operatore economico deve essere in possesso, ai sensi dell'art. 100 comma 4 del D.Lgs 36/2023 e dell'allegato II.12, dalla attestazione SOA di seguito indicata:

CATEGORIA OG3 Classifica I o superiori.

La Categoria prevalente OG3 è subappaltabile nella misura del 49,99% ad operatori economici qualificati per l'esecuzione dei lavori oggetto di subappalto.

La verifica del possesso dei requisiti avverrà attraverso l'utilizzo del FVOE.

I lavori dovranno essere eseguiti secondo le modalità contenute negli elaborati del progetto esecutivo dei lavori e nel capitolato speciale di appalto.

Termini per l'esecuzione dei lavori: GIORNI 90 (NOVANTA) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Luogo di esecuzione dell'appalto: Comune di Colle di Val d'Elsa (SI)

La documentazione di gara comprende:

- Lettera invito;
- Capitolato speciale;
- Documento di gara unico europeo (DGUE);
- Modulo A.3 e Modulo A.4
- Codice etico
- Elaborati progettuali

disponibili all'indirizzo <https://start.toscana.it>

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 65 del Nuovo Codice, in possesso dei requisiti di seguito prescritti.

3.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono ammessi alla gara gli operatori economici per i quali non sussistono cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Nuovo Codice.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'art. 94 del Nuovo Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Nuovo Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) del Nuovo Codice, i requisiti di cui al precedente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Nuovo Codice, i requisiti sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Per i raggruppamenti si applicano gli artt. 68 e 97 del Nuovo Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Nuovo Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6 del Nuovo Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Nuovo Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Nuovo Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Nuovo Codice al fine di decidere sull'esclusione.

3.2. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA

L'operatore economico deve essere in possesso di Attestazione SOA, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione regolarmente autorizzata, adeguata per categoria e classifica ai lavori da assumere: **OG3 Classifica I o superiori**.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato II.12 del Nuovo Codice, «la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si

applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2» dell'Allegato II.12.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettera f) ed i soggetti di cui all'art. 65, comma 1, lettera h) del Nuovo Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'art. 68 comma 11, «i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare».

Ai sensi dell'art. 67 comma 4, «i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante».

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi, di cui agli artt. 65, comma 2, lettere c) e d) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e consorzi stabili), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera c) (consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli artt. 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

3.3. ASSOCIAZIONI TEMPORANEE D'IMPRESA – CONSORZI – AVVALIMENTO

In caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio Ordinario di cui all'art. 2602 del Codice Civile si applicano le previsioni degli artt. 65 e 68 del D.Lgs 36/2023, nonché dell'art. 30 dell'Allegato II.12. In particolare, ai sensi dell'art. 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

In caso di Associazione Temporanea di Impresa costituenda/Consorzio Ordinario ex art. 2602 del Codice Civile devono essere presentate da ciascuna delle imprese che intendono associarsi consorziarsi o

raggrupparsi la **Domanda di partecipazione**, il **DGUE** e il **Modulo A.3** sottoscritti digitalmente dalle medesime imprese.

L'offerta **economica** deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che compongono il costituendo raggruppamento.

Le Associazioni temporanee già costituite/ConSORZI Ordinari già costituiti devono presentare, oltre alla documentazione di cui al precedente comma, la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle Associazioni temporanee e dei Consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione dell'offerta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 68, comma 17 e dall'art. 97 del D.Lgs 36/2023.

I consorzi stabili di cui all'**art. 65 comma 2 lett. d)** dovranno presentare il **DGUE** e il **modulo A.3** e il **DGUE** indica se i lavori saranno eseguiti con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lettera d), del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'art. 97. L'Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare il **DGUE** e il **Modulo A.4**.

Ai sensi dell'**art. 68 comma 14** del Nuovo Codice, la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lettera d), del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

In caso di **Avvalimento**, oltre alle documentazioni richieste dalla Lettera invito, devono essere presentate nella Busta Amministrativa, ai sensi dell'art. 104 del Nuovo Codice:

- DGUE da parte del concorrente e dell'impresa ausiliaria;
- Modulo A.3 del concorrente;
- Modulo A.4 dell'ausiliaria;
- Contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso in cui l'avvalimento serva ad acquisire un requisito necessario, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire il requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta. Ai sensi dell'articolo 26 dell'Allegato II.12 il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - b) durata;
 - c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

L'impresa ausiliaria è tenuta inoltre a trasmettere alla stazione appaltante dichiarazione con la quale attesta di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

3.4. Precisione sui costi della manodopera e impegni art. 102

Oltre agli oneri della sicurezza la stazione appaltante ha indicato, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del D.Lgs 36/2023 i costi della manodopera che sono non ribassabili, salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

L'art. 91 comma 5 del D.Lgs 36/2023 prevede che le offerte tecniche ed economiche siano corredate dai documenti prescritti dal bando o dall'invito o dal capitolato di oneri, e che nelle offerte l'operatore economico dichiari alla stazione appaltante il prezzo, i costi del personale e quelli aziendali per la sicurezza e le caratteristiche della prestazione, ovvero assuma l'impegno ad eseguire la stessa alle condizioni indicate dalla stazione appaltante.

L'art. 108 comma 9 del D.Lgs 36/2023 prevede, inoltre, che nell'offerta economica l'operatore indichi, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale).

Si precisa che l'operatore concorrente, a pena di inammissibilità, deve assumere in sede di gara i seguenti impegni:

- garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare.

In sede di verifica di cui all'art. 102 comma 2 del Nuovo Codice, la stazione appaltante valuterà la sostenibilità economica dell'offerta anche in relazione alla tutela dei diritti inderogabili dei lavoratori e, per consentire tale verifica, potrà operarsi anche ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs 36/2023.

3.5. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs 36/2023.

L'affidatario, in ogni caso, dovrà eseguire in proprio la parte prevalente delle lavorazioni indicate nella categoria prevalente.

Le Categorie scorporabili possono essere subappaltate integralmente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (c.d. subappalto 'a cascata'), tenuto conto della complessità delle lavorazioni da effettuare ed in quanto il c.d. sub-appalto a cascata può comportare la perdita del controllo sia da parte del Direttore dei Lavori che della stessa impresa appaltatrice principale nonché difficoltà di quest'ultima a coordinare le imprese subappaltatrici e sub-sub-appaltatrici, nonché la diluizione delle responsabilità sia nei confronti della stazione appaltante che della stessa impresa principale.

4. CHIARIMENTI, INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

4.1. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e le richieste ai concorrenti saranno effettuate utilizzando le apposite funzionalità presenti nel sito web: <https://start.toscana.it> e sono accessibili nella sezione "Comunicazioni", è onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Anche le **comunicazioni di cui all'art. 90 del D.Lgs 36/2023** saranno fatte esclusivamente tramite le funzionalità della piattaforma START; è pertanto **onere dei concorrenti inserire il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)** nella piattaforma START, aggiornando i propri dati presenti sul sistema. Per tale operazione occorre accedere al sistema e utilizzare la funzione "modifica dati".

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione è recapitata all'offerente e a tutti gli operatori economici ausiliari ai sensi dell'art. 104 del Nuovo Codice.

4.2. Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione "Richiesta chiarimenti", nella pagina di dettaglio della presente gara. Si precisa che l'Amministrazione aggiudicatrice darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alle modalità di funzionamento della piattaforma START e alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati), ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed indicati nella presente Lettera di invito. La verifica circa il possesso dei suddetti requisiti, infatti, è rimessa alla esclusiva valutazione del Seggio di gara, in seduta pubblica, ai fini dell'abilitazione alla gara di appalto.

Le risposte alle richieste di chiarimento formulate da parte degli operatori economici, qualora ritenute utili per tutti i concorrenti, vengono pubblicate su START nella sezione "Chiarimenti" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

L'Amministrazione aggiudicatrice garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno entro e non oltre il 16.01.2024.

5. MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per partecipare all'appalto, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it> utilizzando username e password scelti al momento dell'iscrizione all'indirizzario. Dopo l'identificazione i concorrenti dovranno inserire la documentazione successivamente indicata.

Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on-line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Amministrazione aggiudicatrice e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al **Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. 0810084010 o all'indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com**

Gli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno altresì essere in possesso di un **certificato di firma digitale in corso di validità** rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori, previsto dall'art. 29, comma 1 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 tenuto dal DigitPA, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma dei documenti digitali. È necessario un lettore di smart card.

Requisiti informatici per partecipare all'appalto

Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione.

Configurazione hardware minima di una postazione per l'accesso al sistema:

- Memoria RAM 2 GB o superiore;
- Scheda grafica e memoria on-board;

- Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori;
- Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s.

Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, video, stampante, etc.).

Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet fra i seguenti:

- Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori;
- Mozilla Firefox 9.0 o superiori.

Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti tipo (elenco indicativo):

- MS Office
- Open Office o Libre Office
- Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF

Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto certificato SSL con livello di codifica a 128bit. Quindi le compatibilità con i browser implicano un possibile aggiornamento del livello di codifica (ad es. per MS Internet Explorer 5.0:

<http://www.microsoft.com/windows/ie/downloads/recommended/128bit/default.msp>).

Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori, ove possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori, tenuto da DigitPA.

N.B. I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:

- PDF / RTF per i documenti di testo o tabellari;
- PDF / JPG per le immagini

POSSESSO DI UN CERTIFICATO QUALIFICATO DI FIRMA ELETTRONICA

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, risulti in corso di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (*trusted list*) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione *open source* utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione "Software di verifica".

L'amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre le **ore 13:00 del giorno 22 gennaio 2024** la seguente documentazione:

A) la **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA a corredo dell'offerta** di cui al successivo punto A)

B) la **DOCUMENTAZIONE ECONOMICA** di cui al successivo punto B)

Pena esclusione, tutta la seguente documentazione di gara dovrà essere formulata in lingua italiana. In caso di aggiudicazione dell'appalto tutte le comunicazioni relative alla gestione del contratto dovranno essere formulate in lingua italiana.

L'offerta deve essere redatta e corredata dei documenti e delle certificazioni prescritti.

Non saranno ammesse offerte parziali.

ATTENZIONE: il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo il termine perentorio sopra indicato.

Nel caso in cui partecipi alla gara un operatore economico che non è stabilito in Italia, dovrà seguire la medesima procedura prevista per gli operatori economici stabiliti in Italia.

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A.1) La "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE", recante la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione.

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il *form on line*:
 - **"Forma di partecipazione/Dati identificativi"** (passo 1 della procedura di presentazione offerta);
 - **"Modelli dinamici: inserimento dati"** (passo 3 della procedura di presentazione offerta).
- **Scaricare** sul proprio pc il documento *"domanda di partecipazione"* generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento *"domanda di partecipazione"* generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- **Inserire** nel sistema il documento *"domanda di partecipazione"* firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare, nel *form on line* *"Forma di partecipazione/Dati identificativi"*, i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 dell'art. 94, D.Lgs 36/2023; in particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito: la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "domanda di partecipazione".

La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza **ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori**.

Si invita la mandataria a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "domanda di partecipazione" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page.

- Per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione;
- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad esso riferito.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. già costituiti deve essere, inoltre, **prodotta ed inserita** da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START:

- **Copia autentica**, rilasciata dal notaio, **dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RTI /CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI /GEIE**, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettera b) c) e d) del D. Lgs. 36/2023 deve:

- **compilare i form on line** per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione", **specificando la tipologia di consorzio**;
- firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema.

A.2) Modulo DOCUMENTO UNICO GARA EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18.07.2016 messo a disposizione nella documentazione di gara secondo quanto di seguito indicato. Il DGUE deve essere firmato digitalmente. Il DGUE deve essere compilato nelle parti II^A, III^A, IV^A (con esclusione per i concorrenti con SOA della compilazione delle Sezioni B e C della Parte IV^A) e VI^A in particolare:

Parte II^A – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario ed i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, inserisce a sistema nell'apposito spazio:

1. DGUE dell'ausiliaria, firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II^A, sezioni A e B, alla parte III^A, alla parte IV^A, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI^A;
2. Contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2 dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC. Qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire il requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta. Ai sensi dell'art. 26 dell'Allegato II.12 del Nuovo Codice il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
 - b) durata;
 - c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.
3. il **Modulo A.4**, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa ausiliaria, con cui:
 - la medesima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - attesta ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
 - dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94 co. 3 del Nuovo Codice;
4. scansione dell'attestazione SOA in corso di validità dell'impresa ausiliaria.

Si precisa che nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione

Parte III^ – Motivi di esclusione

Il legale rappresentante o procuratore del concorrente dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale attestando l'assenza dei motivi di esclusione di cui alle sezioni A-B-C-D.

Parte IV^ – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione, compilando quanto segue:

- la sezione A con la quale il concorrente attesta l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per il ramo di attività oggetto dell'appalto o attività coerente ad esso (o analogo registro professionale dello Stato di provenienza per le imprese non aventi sede in Italia);
- la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI^ – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

DGUE deve essere presentato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

L'inserimento del/i DGUE nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili l'inserimento nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio.

A.3) MODULO A.3 - Dichiarazioni integrative al DGUE

Ciascun concorrente rende le dichiarazioni integrative, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di cui al Modulo A.3 - Dichiarazioni integrative al DGUE.

Il concorrente rende, attraverso la compilazione e sottoscrizione con firma digitale del detto modello, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale dichiara tra le altre cose di non incorrere nelle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Nuovo Codice.

A.4) MODULO A.4 - Dichiarazioni consorziate - ausiliarie

La consorziata esecutrice/impresa ausiliaria rende, attraverso la compilazione e sottoscrizione con firma digitale del detto modello i dati generali della stessa e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

A.5) CODICE ETICO

Copia debitamente sottoscritta per accettazione dal titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente, del Codice ETICO approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 23.05.2017. La mancata allegazione del Codice Etico sottoscritto dal concorrente comporta l'esclusione dalla gara (ammesso comunque soccorso istruttorio).

I concorrenti dovranno

- *Scaricare sul proprio pc il documento “**Allegato A.5_Codice etico**”;*
- *Firmare digitalmente il documento;*
- *inserire nel sistema il documento compilato e firmato digitalmente, nell'apposito spazio “Codice etico”.*

A.6) “PassOE”, di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute. Il sistema rilascia un “PASSOE” che il concorrente dovrà inserire nel sistema telematico nella sezione contenente la documentazione amministrativa.

In caso Raggruppamenti temporanei di imprese, o Consorzi già costituiti o non ancora costituiti, o GEIE non ancora costituiti, il PASSOE dovrà contenere i nominativi di tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. In caso di avvalimento il PASSOE dovrà contenere sia il nominativo del concorrente che il nominativo delle ausiliarie. Nel caso non fosse possibile creare un PASSOE in avvalimento (perché il sistema non lo consente), utilizzare il modulo previsto per RTI indicando l'impresa ausiliaria come mandante. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla Lettera invito in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante. In caso di sua mancanza non si procede all'esclusione dalla gara, ma si provvederà ad attivare il soccorso istruttorio.

A.7) IL DOCUMENTO attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'Autorità nazionale Anticorruzione del contributo pari a **€ 18,00 (euro diciotto/00)**.

Ai fini del pagamento i concorrenti possono scegliere tra le modalità di cui alla Deliberazione dell'Autorità Anticorruzione n. 621 del 20 dicembre 2022. Per il dettaglio delle informazioni inerenti alle modalità di contribuzione, gli operatori economici sono tenuti a collegarsi al sito web di ANAC, <https://www.anticorruzione.it>, sezione "Contributi in sede di gara", indicando il CIG del lotto a cui si intende partecipare.

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nel sistema, a seconda della modalità di pagamento scelta, **scansione digitale della stampa della ricevuta di pagamento, trasmessa dal "Servizio di riscossione" oppure la scansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita oppure, per i soli operatori economici esteri, la scansione digitale della ricevuta di bonifico bancario internazionale.**

Avvertenze: Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito o non ancora costituito il versamento è unico ed effettuato dalla capogruppo.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento del contributo potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Nuovo Codice. All'esito del soccorso istruttorio, in caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima del termine di scadenza di presentazione delle offerte, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

A.8) Attestazione SOA

Copia dell'attestazione SOA in corso di validità, nonché, qualora ne ricorra la casistica, copia della documentazione comprovante – conformemente alla vigente normativa - idonea procedura di rinnovo della validità triennale e/o quinquennale dell'attestazione stessa.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 comma 1 del D.Lgs 36/2023 non è richiesta la costituzione della garanzia provvisoria di cui all'art. 106.

B) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

B.1) OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta Economica consiste nella indicazione in cifre del ribasso percentuale, espresso con due cifre decimali, applicato sulla base del prezzo a base di gara soggetto a ribasso pari ad **€ 191.540,36** oltre IVA. Si precisa che l'importo è comprensivo della somma di € 19.796,05 relativa al costo della manodopera.

Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ex art. 108 comma 9 del D.Lgs 36/2023.

Per presentare l'offerta economica il soggetto concorrente dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on-line accedendo alla Gestione della documentazione economica del passo 2 della procedura di presentazione offerta;

- **Scaricare** sul proprio PC il documento “offerta economica” generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto. L’offerta economica dovrà essere firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico concorrente.

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE non ancora costituiti (aggregazione di imprese di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, o aggregazione di imprese di rete dotata di un organo comune privo di potere di rappresentanza o sprovvista di organo comune), l’offerta economica deve essere firmata digitalmente da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il concorrente.

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE già costituito (o aggregazione di imprese di rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica), per i quali sussiste l’obbligo di produrre l’atto costitutivo di cui alla presente lettera d’invito, l’offerta economica può essere firmata digitalmente dal solo soggetto indicato quale mandatario.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base d’asta e/o espresse in modo indeterminato e/o incompleto.

L’offerta sarà vincolante per minimo di giorni **180** (centottanta) dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione.

Tutta la documentazione richiesta in gara nonché la relativa offerta economica dovranno essere rese dagli operatori economici, e ricevute dalla stazione appaltante, esclusivamente tramite la piattaforma informatica START; non saranno accettate (e quindi non saranno ammesse) documentazioni e offerte inoltrate con modalità difformi rispetto a quelle previste nella presente lettera di invito.

B.2) RELAZIONE DI EQUIVALENZA delle tutele in caso di adozione di un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante. Il concorrente **È INVITATO AD ALLEGARE** all’offerta economica (nell’apposito spazio denominato “Relazione equivalenza CCNL”) una relazione **ATTA A DIMOSTRARE L’EQUIVALENZA** del contratto applicato nel caso di adozione di un CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione Appaltante.

NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a **150 MB**.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica ad esempio all’offerta economica e alla domanda di partecipazione.

7. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La prima seduta pubblica di gara avrà luogo il **giorno 23.01.2024 alle ore 09:30** presso il Palazzo Comunale, collocato in Colle di Val d’Elsa (SI), Via Francesco Campana n. 18 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Apposito Seggio di gara, presieduto dal RUP, procederà a:

- acquisire le Buste Telematiche presentate dai concorrenti ed aprire la Busta Telematica Amministrativa;
- verificare la completezza e regolarità della documentazione e delle dichiarazioni presentate da ciascun concorrente, sulla base di quanto previsto nei documenti gara;

- ad assegnare eventualmente un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni per sanare le carenze formali della documentazione, instaurando il procedimento di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D. Lgs. 36/2023;
- a dichiarare, infine, l'ammissione e l'eventuale esclusione dei concorrenti (dandone esplicita motivazione nel verbale di gara).

Successivamente si procederà ad effettuare le seguenti operazioni:

- apertura delle offerte economiche elettroniche presentate dai concorrenti ammessi, alla verifica della documentazione contenuta e delle dichiarazioni rese, alla lettura dei prezzi e dei corrispondenti ribassi offerti e alla definizione della graduatoria applicando le disposizioni dell'art. 54 del D.Lgs 36/2023.

Qualora le offerte ammesse valide siano pari o superiori a 5 (cinque), il sistema START calcola automaticamente la soglia di anomalia ai sensi dell'art. 54, sulla base del METODO A descritto nell'allegato II.2, procedendo all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale.

Sulla base dei calcoli effettuati l'organo preposto alla valutazione delle offerte individua la migliore offerta non anomala e predispone la proposta di aggiudicazione in favore della medesima.

Non sono ammesse offerte in aumento.

I punteggi derivanti dalle operazioni matematiche di cui alla presente gara sono calcolati fino alla seconda cifra decimale, arrotondati all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

In presenza di offerte uguali, si procederà mediante sorteggio ex art. 77 del R.D. 827/1924.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui vi sia una sola offerta valida.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

L'aggiudicazione definitiva è adottata con determinazione dirigenziale del Responsabile del Progetto, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente.

8. VERIFICA DI ANOMALIA DELL'OFFERTA

L'eventuale verifica di anomalia avviene nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 110 del D.Lgs 36/2023 attraverso la seguente procedura:

- a) si richiede per iscritto tramite PEC all'offerente di presentare le giustificazioni, la richiesta potrà indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- b) si assegna all'offerente un termine perentorio massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- c) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a 3 giorni per ulteriori precisazioni;
- d) la stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile;
- e) per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applica l'art. 110 del Nuovo Codice.

9. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.

Le verifiche dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Nuovo Codice saranno effettuate:

- in caso di raggruppamento temporaneo, nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento;
- in caso di consorzio sia nei confronti del consorzio che delle consorziate esecutrici indicate nel DGUE;
- in caso di avvalimento sull'avvalente e sulle ausiliarie.

Prima dell'aggiudicazione di cui all'art. 17 comma 5 del D.Lgs 36/2023 si procederà, nei confronti dell'aggiudicatario, a verificare l'attendibilità degli impegni assunti, in ossequio a quanto previsto dall'art. 102 del Nuovo Codice, con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'art. 110. Nel caso i suddetti impegni siano verificati come non attendibili, si procede all'esclusione dalla gara.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b) del Nuovo Codice, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

È richiesta garanzia definitiva di cui all'art. 117 del Nuovo Codice, ai sensi dell'art. 53 comma 4, pari al 5% dell'importo contrattuale.

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Nuovo Codice, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro trenta giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 55 comma 1 del Nuovo Codice.

Ai sensi dell'art. 55 comma 2 del Nuovo Codice, non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18 commi 3 e 4 del Nuovo Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 18 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 124 del Nuovo Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

10. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per:

- a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica; la mancata presentazione del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;
- b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni suo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta economica.

Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

Ai sensi dell'art. 108 comma 12 del Nuovo Codice: «*Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara*».

11. CAUSE DI ESCLUSIONE

11.1. DISPOSIZIONI IN ORDINE AL SOCCORSO ISTRUTTORIO

- a) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte carenti di una o più di una delle documentazioni e dichiarazioni richieste nella Busta Amministrativa, qualora la carenza non sia essenziale, ossia consenta comunque l'identificazione del concorrente. È ammessa a soccorso istruttorio l'offerta dei concorrenti la cui offerta sia presentata da un procuratore che dichiari esplicitamente il suo stato, qualora non sia allegata la copia della relativa procura;
- b) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte mancanti dell'attestazione di copia conforme ovvero recanti copie di originali scaduti, in caso di documenti presentati in copia conforme in luogo dell'originale;

- c) sono esclusi gli operatori economici non in possesso della qualificazione per la partecipazione alla procedura di gara (non è possibile alcun soccorso istruttorio);
- d) sono ammesse a soccorso istruttorio le associazioni temporanee da costituirsi, qualora non sia presentata tutta la documentazione di gara da parte di tutti gli operatori economici che intendono associarsi, purché dalla medesima si possa identificare il concorrente;
- e) sono ammessi a soccorso istruttorio i Consorzi, qualora non sia presentata tutta la documentazione di gara richiesta al Consorzio ed all'Impresa Consorziata designata quale materiale esecutore dei servizi, purché dalla medesima si possa identificare il concorrente;
- f) sono esclusi i concorrenti cui siano state richieste integrazioni a seguito della prima seduta di gara (o di altre sedute di gara) che non producano le medesime integrazioni nel termine richiesto dalla stazione appaltante (in questo caso non è possibile ulteriore soccorso istruttorio);
- g) sono esclusi i concorrenti per i quali siano accertate le fattispecie di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023;
- h) sono esclusi i concorrenti di cui non siano comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti generali, di capacità economico-finanziaria e tecnica, a seguito delle verifiche d'ufficio effettuate dalla stazione appaltante (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- i) sono escluse le offerte che non siano redatte in lingua italiana, o qualora siano redatte in lingua straniera, non siano accompagnate da traduzione giurata (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- l) si procederà all'esclusione, comunque, qualora siano accertate cause di esclusione espressamente previste dal D.Lgs 36/2023 (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- m) sono escluse le offerte che indichino un contratto nazionale di lavoro diverso da quello stabilito dalla stazione appaltante la cui dichiarazione di equivalenza si dimostra infondata (contratto non equivalente).

11.2. Sono escluse, dopo l'apertura della Busta economica, le offerte:

- a) mancanti dell'offerta (anche qualora il file sia illeggibile), mancanti della firma del titolare o dell'amministratore munito del potere di rappresentanza sulla Offerta Economica, o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea o consorzio di concorrenti non ancora formalizzati (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- b) che rechino l'indicazione di offerta alla pari o in aumento per l'esecuzione dei lavori (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- c) che contengano, oltre all'offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- d) che risultino anomale a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal D.Lgs 36/2023 (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio).

11.3. Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:

- a) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- b) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, con prescrizioni legislative e regolamentari (D.Lgs 36/2023) ovvero con i principi generali dell'ordinamento;
- c) dei concorrenti di cui non siano comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti generali, di capacità economico-finanziaria e tecnica, a seguito delle verifiche d'ufficio effettuate dalla stazione appaltante;

11.4 ULTERIORI INFORMAZIONI

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni:

- l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di tre mesi dalla data di spedizione della lettera invito;
- la presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella lettera invito e del capitolato speciale di appalto con rinuncia ad ogni eccezione;
- si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che essa sia ritenuta legittima e conforme all'interesse pubblico, secondo la condizione fissata per l'aggiudicazione nell'art. 17 comma 5 del Nuovo Codice;
- ai sensi dell'art. 108 comma 10, le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà viene indicata espressamente e potrà essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte;
- l'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nella Lettera per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante;
- fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di affidamento dovrà essere stipulato nel termine di 30 giorni (salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario) che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace (art. 55 comma 1);
- la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti;
- nel caso in cui le "Informazioni Antimafia" di cui all'art. 91 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto;
- è da prevedersi anticipazione del 20% sul valore del contratto. Si applica in tal senso l'art. 125 comma 1 del D.Lgs 36/2023;
- la presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione;
- il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di un'offerta dopo la scadenza del termine perentorio indicato nella presente Lettera invito.
- tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Siena, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

12. REVISIONE PREZZI (art. 60 D.Lgs 36/2023)

Si rimanda espressamente all'Art. 39 - REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO del Capitolato, che qui si intende integralmente richiamato.

13. GARANZIA DEFINITIVA (artt. 53 e 117 D.Lgs 36/2023)

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva (sotto forma di cauzione o fideiussione) pari al 5% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA.

La fideiussione deve:

- essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di

cui all'art. 106 del D.Lgs 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

- recare **la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione** per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, emessa e firmata digitalmente ai sensi dell'art. 117 del Nuovo Codice, e deve prevedere espressamente la **rinuncia al beneficio** della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima **entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta** dell'Amministrazione aggiudicatrice.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai soggetti nell'ambito della gara regolata dalla presente Lettera di invito saranno trattati conformemente al Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali), al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm. e ii., al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021 e relativi atti di attuazione.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla presente procedura. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad alti Enti Pubblici per il controllo dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Si precisa, inoltre, che si provvederà alla pubblicazione sul sito internet dell'ente degli atti relativi alla presente procedura ai sensi della normativa vigente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali "General Data Protection Regulation" (GDPR) il Titolare del trattamento è il Comune di Colle di Val d'Elsa ("Titolare").

L'Ente garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale al diritto alla protezione dei dati personali.

Le informative complete redatte ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 sono reperibili presso gli uffici comunali e sono scaricabili dal sito web istituzionale all'indirizzo <https://www.comune.collevaldelsa.it> nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Altri contenuti / Privacy".

15. ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 53 del D.Lgs 50/2016 (vigente fino al 31.12.2023) e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. 241/1990 e successive modificazioni. In particolare si dà atto che l'accesso informale è consentito entro dieci giorni dall'invio della

comunicazione dei provvedimenti prevista dallo stesso articolo, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento dell'accesso adottati dal Comune, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 9.00-12.00.

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 50/2016 l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato l'offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte fino all'approvazione dell'aggiudicazione.

PROCEDURE RICORSO: TAR Toscana, Via Ricasoli 40, Firenze.

Colle di Val d'Elsa, li 29.12.2023.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ing. Andrea Beltrami

(sottoscritto mediante firma digitale)